



INFORMATIVA
FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

Le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari presso la Banca sono protetti da:	Fondo di indennizzo degli investitori (di seguito "Fondo") 1)
Limite di indennizzo:	20.000 Euro per Investitore e per banca 2)
Soggetti aventi diritto:	Hanno diritto ad essere indennizzati dal Fondo i soggetti, diversi da quelli esclusi 3), per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a) hanno effettuato operazioni di investimento presso la Banca; b) sono iscritti nello Stato Passivo definitivo della Banca, a seguito di liquidazione coatta della Banca stessa; c) non otterranno verosimilmente dalla liquidazione coatta, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta, la restituzione di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo; d) hanno presentato regolare domanda entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo; e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti della Banca in liquidazione coatta, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b). In caso di decesso di soggetti di cui sopra, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
Se possiede più di un rapporto contrattuale presso la Banca:	Il limite di 20.000 euro si applica al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore presso lo stesso Prestatore di Servizi di Investimento, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
Se possiede un rapporto cointestato con un'altra persona/altra persona:	Nei casi di operazione congiunta di investimento, il limite massimo di 20.000 euro di indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun investitore per la rispettiva quota parte. Salvo risulti diversamente, le operazioni congiunte di investimento sono computate in proporzioni eguali tra i cointestatori 4).
Valuta del rimborso:	EURO Se l'operazione di investimento è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
Domanda di indennizzo: 5)	Entro sei mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, i soggetti aventi diritto o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare domanda e a trasmetterla: — a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Organo di Gestione del Fondo Indennizzo Investitori – via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino"; — a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcsn.sm"; — a mezzo PEC a "segreteria.bcsn@legalmail.it".
Contatti:	Fondo di Indennizzo degli Investitori istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino) Tel.: 0549 98 10 10 Fax: 0549 98 10 19 Country code:(+) 378 T-Notice: domicilio.digitale@bcsn.sm PEC: segreteria.bcsn@legalmail.it
Per maggiori informazioni:	www.bcsn.sm

CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1) Sistema responsabile dell'indennizzo degli investitori

Il Sistema di indennizzo degli investitori è previsto dall'art. 100 bis della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF), nonché dal Decreto Delegato n. 148/2018 che recepisce la Direttiva 97/9/CE.

Il Fondo è finalizzato a indennizzare gli investitori qualora nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, quest'ultima non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Il Fondo non ha personalità giuridica propria, distinta da quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale lo amministra attraverso l'Organo di Gestione nominato al proprio interno.

La dotazione finanziaria del Fondo viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo, tramite contribuzione richiesta dall'Organo di Gestione ai Prestatori di Servizi di Investimento aderenti.

2) Limite generale della protezione

Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo di 20.000 euro è applicato con riguardo al *de cuius* e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi.

I casi di operazioni di investimento relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico investitore.

3) Soggetti esclusi

- a) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;
- b) soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;
- c) fondi pensioni;
- d) organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;
- e) enti pubblici;
- f) soggetti che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della Banca;
- g) esponenti aziendali e persone con compiti direttivi presso la Banca, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- h) società di revisione e relativi revisori contabili che hanno sottoscritto, ai fini di certificazione, il bilancio della Banca negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estere in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta della Banca;
- j) soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
- k) soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta della Banca, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- l) soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) soggetti che, alla data di avvio della liquidazione coatta, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.

4) Determinazione della misura di indennizzo

Gli interessi sulle operazioni di investimento in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite massimo di indennizzo di 20.000 euro.

Eventuali passività dell'investitore nei confronti della Banca sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

5) Domanda di indennizzo

L'Organo di Gestione del Fondo esamina le domande pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse.

L'Organo di Gestione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiano presentato domanda, l'accoglimento o il rigetto della stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta.

Altre informazioni importanti

Ulteriori informazioni sul Fondo di Indennizzo degli Investitori sono riportate nel Regolamento BCSM n.2025/04 e s.m.i., consultabile nel sito internet www.bcsm.sm.